

GUIDO VIDIRI  
Giudice della Corte di Cassazione

## L'INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NEL SETTORE PRIVATO E NEL PUBBLICO

SOMMARIO: 1. L'evoluzione delle regole di interpretazione del contratto collettivo. — 2. La « specialità » del contratto collettivo nell'attuale assetto delle relazioni industriali. — 3. L'interpretazione « oggettiva » del contratto collettivo di diritto comune. — 4. L'interpretazione del contratto collettivo espressamente previsto dalla legge. — 5. Il contratto collettivo nel settore pubblico: interpretazione « autentica » e canoni ermeneutici.

1. Costituisce principio giurisprudenziale in via di consolidamento quello in base al quale nell'interpretazione del contratto collettivo un ruolo preminente e del tutto particolare deve essere assegnato alla regola di cui all'art. 1363 c.c. stante la natura complessa e del tutto peculiare del procedimento formativo della contrattazione sindacale (1).

Siffatto orientamento — certamente innovativo rispetto al precedente volto ad equiparare nell'applicazione delle regole ermeneutiche il contratto collettivo a qualsiasi altro negozio di diritto privato — ha rilevato come in materia di contrattazione collettiva « la comune volontà delle parti contrattuali non sempre è agevolmente ricostruibile attraverso il mero riferimento al senso letterale delle parole, atteso che la natura di detta contrattazione, sovente

---

(1) Cfr. *ex plurimis*: Cass. 3 luglio 2001, n. 9021, *GLav.*, 2001, n. 32/33, 20; Cass. 4 marzo 2000, n. 3091, *mass.*; Cass. 9 agosto 2000 n. 10500, *q. Riv.*, 2001, II, 607 ss., con nota di PUTATURO DONATI, *Fusione per incorporazione e dimissioni del dirigente: note sull'interpretazione del contratto collettivo di diritto comune che regola la materia.*

articolata su diversi livelli (nazionale, provinciale, aziendale, ecc.), la vastità e la complessità della materia trattata in ragione della interdipendenza dei molteplici profili della posizione lavorativa (che sovente consigliano alle parti sociali il ricorso a strumenti sconosciuti alla negoziazione tra parti private, come preamboli, premesse, note a verbale, ecc.), il particolare linguaggio in uso nel settore delle relazioni industriali non necessariamente coincidente con quello comune, e da ultimo il carattere vincolante che non di rado assumono nell'azienda l'uso e la prassi, costituiscono elementi tutti che rendono indispensabile nella materia della contrattazione collettiva una utilizzazione dei generali criteri ermeneutici, che di detta specificità tenga conto, con conseguente assegnazione di un preminente rilievo al canone interpretativo dettato dall'art. 1363 c.c. », per la minore capacità del criterio letterale — che pur costituisce il punto di partenza per una corretta interpretazione di ogni contratto — a rilevare l'effettivo intento delle parti sociali (2).

Le indicate statuizioni hanno portato la dottrina giuslavoristica a riaprire con rinnovato vigore un dibattito che si era dimostrato particolarmente acceso nei primi decenni del secolo scorso, e la cui soluzione era stata in buona misura condizionata dalla natura della contrattazione collettiva, disciplinata nel periodo corporativo dalla legislazione del 1926.

Un pur veloce *excursus* sulle opinioni del passato su di una problematica tra le più stimolanti e complesse del diritto del lavoro (3) risulta di certo utile per segnalare la significativa distanza della contrattazione collettiva da quella di diritto comune e per confortare gli approdi della giurisprudenza con argomentazioni ulteriori rispetto a quelle da questa fatte proprie.

Il contratto collettivo è stato autorevolmente definito, in un risalente passato, come un ibrido avente — come si è detto con espressione immaginifica, divenuta ormai patrimonio comune —

---

(2) Cfr. in tali esatti termini: Cass. 6 maggio 1998 n. 4592, *MGL*, 1998, 563, con nota di LIEBMAN, *Contrattazione collettiva e regole dell'interpretazione*.

(3) Rileva MAZZOTTA, *Divagazione in tema di interpretazione del contratto collettivo*, in AA.VV., *L'interpretazione dei contratti collettivi di lavoro*, a cura di FLAMMIA, Banca Editrice, Roma, 1999, 73, che il tema dell'interpretazione del contratto collettivo, forse più di altri, pone sul tappeto il grumo del nostro diritto sindacale, dato che traduce in diritto applicato le incertezze di base sugli snodi di fondo di tale comparto dell'ordinamento.

« il corpo del contratto e l'anima della legge », con la conseguente assoggettabilità delle sue singole clausole alle regole di interpretazione del contratto comune (art. 1131 e ss. del codice civile del 1865) o a quelle di interpretazione della legge (art. 3 delle disposizioni preliminari dello stesso codice), a seconda che vi fosse identità o meno tra gli autori ed i destinatari del comando contenuto nella singola clausola collettiva; ciò sul rilievo che il contratto di diritto comune, da sempre assoggettato alle regole del codice civile, vincola — diversamente da quanto accade per le norme di legge — solo le parti del contratto stesso (4). Le conseguenze di siffatto indirizzo si avvertivano sul piano processuale in relazione al ricorso per cassazione, che si riteneva esperibile per violazione e falsa applicazione delle disposizioni del contratto collettivo (5).

A tale opinione si contrapponevano i seguaci della c.d. teoria contrattualistica che, valorizzando la portata prescrittiva del disposto dell'art. 16 della legge 3 aprile 1926 n. 563 (in base al quale la Corte d'appello, funzionante come magistrato del lavoro, era tenuta a giudicare nell'applicazione dei patti esistenti « secondo le norme di legge sulla interpretazione ed esecuzione dei contratti ») — e rifuggendo da qualsiasi distinzione in ordine alla natura ed alla portata delle singole clausole — sostenevano l'inoperatività delle regole fissate dall'art. 3 disposizioni preliminari al codice civile per l'interpretazione della legge, pervenendo alla conclusione, sorretta da articolate argomentazioni, che l'interpretazione del contratto, in quanto diretta essenzialmente ad accertare l'intenzione dei contraenti, costituisse una indagine di fatto, sottratta al controllo della Cassazione (6).

Si è osservato che, pur nel rinnovato contesto giuridico, il contratto collettivo di diritto privato svolge una funzione economica e

---

(4) Cfr. al riguardo: CARNELUTTI, *Teoria del regolamento collettivo dei rapporti di lavoro*, Padova 1927, 121, e, per analoga posizione, SANTI ROMANO, *Contratti collettivi di lavoro e norme giuridiche*, *Archivio di Studi corporativi*, 1930, 37-43.

(5) Cfr. sul punto: SANTI ROMANO, *Contratti collettivi di lavoro*, cit., 45.

(6) Per tale indirizzo cfr. per tutti: DE SEMO, *Natura giuridica del contratto collettivo di lavoro nel diritto sindacale italiano*, Padova 1931, 103; BARASSI, *Lezioni di diritto sindacale*, Milano 1929, 622 ss. Per una completa ricostruzione delle diverse opinioni dottrinarie sull'interpretazione del contratto collettivo in periodo corporativo ed in quello post-corporativo cfr. CASTELVETRI, *L'evoluzione delle regole di interpretazione del contratto collettivo in giurisprudenza ed in dottrina*, in AA.VV., *L'interpretazione dei contratti*, cit., 17 ss.

sociale identica del tutto a quella del contratto corporativo (7), e che ciò implichi un adattamento del processo ermeneutico in vista della natura fenomenologica dell'atto da interpretare, nonchè, in vista del suo ambito di applicazione, la tutela dell'affidamento dei destinatari delle regole concordate; affidamento — si è ancora precisato — che, nel gioco spesso ambivalente dei comportamenti dei negozianti, trova la sua unica garanzia nella pubblicità dell'accordo e nella sua diffusione e divulgazione, secondo le prassi correnti, nell'organizzazione sindacale (8).

Indubbiamente una ricognizione delle diverse ed articolate posizioni delineatesi, dapprima, nel periodo corporativo e, di poi, intorno agli anni sessanta con riferimento ai contratti collettivi recepiti in decreti delegati (legge 15 luglio 1959 n. 741), risulta di particolare utilità per una più compiuta conoscenza del carattere di specialità della contrattazione collettiva (9).

Non può però, nello stesso tempo, sottacersi che l'utilizzabilità dei risultati cui nel passato sono giunte la dottrina e la giurisprudenza risulta in buona misura condizionata dal mutato assetto delle relazioni industriali e dalla ricaduta che le relative innovazioni hanno avuto sulla più significativa espressione dell'autonomia del sindacato, che è oggi chiamata a misurarsi con scelte di più accentuata invasività sul versante economico e sociale e, nello stesso tempo, ad operare nel rispetto di un complesso di norme, che non coincide più con l'identità spaziale di un popolo, e con il suo proprio essere su una parte della superficie terrestre, non essendo più il territorio statale — specialmente per settori ordinamentali, quale il diritto del lavoro, coinvolgenti in maniera diretta la « persona umana » — « misura » (o esclusiva misura) della politica, del diritto e dell'economia (10).

(7) Sul punto cfr. CASTELVETRI, *op. cit.*, 34 e nt. 88, che rinvia al riguardo all'opinione espressa da PIZZORUSSO, *Delle fonti del diritto*, Artt. 1-9, *CommSB, Disposizioni sulla legge in generale*, 1977, 69, 349 ss., 559.

(8) Cfr. ancora CASTELVETRI, *op. cit.*, 34, n. 89, che richiama il pensiero di GIUGNI, *Appunti sull'interpretazione del contratto collettivo*, *RDL*, 1957, II, 181.

(9) Per la constatazione che sullo specifico argomento dell'interpretazione del contratto collettivo il dibattito sul piano dottrinale non si è molto arricchito dopo le elaborazioni degli anni sessanta, determinate dall'entrata in vigore della legge n. 741 del 1959, vedi: MAZZOTTA, *op. loc. cit.*

(10) Per ampie e penetranti riflessioni sulla diversa dimensione delle legislazioni statali, condizionate da una sempre più accentuata interrelazione tra Sta-

Tutto ciò ha portato, da un lato, ad evidenziare l'esigenza di porre maggiore attenzione « a quelle istituzioni, procedure e prassi che permettono l'adattamento continuo delle norme contrattuali, sino al punto di rendere del tutto teorica — ed evanescente — la distinzione tra applicazione, interpretazione e rinnovo del contratto collettivo » (11); e, dall'altro, a sottolineare come non sia priva di consistenza la constatazione che per la contrattazione collettiva le norme giuridiche statali, dettate per leggi e contratti, nella concreta applicazione anche giudiziaria, tendono di fatto a risolversi « in direttive di massima, se non in consigli, per la composizione in concreto di interessi conflittuali » (12).

È innegabile che una non trascurabile forza di persuasione delle ora riportate opinioni deriva dalla natura del tutto particolare della contrattazione collettiva che può — come la storia del diritto del lavoro e delle relazioni industriali del nostro Paese attesta — collocarsi, in ragione dei numerosi interventi legislativi che l'hanno a più riprese interessato, tra legge e contratto.

Al di là dei già evidenziati aspetti di specialità del contratto collettivo, va sottolineato anche come, nell'ambito delle diverse espressioni dell'attività negoziale e dell'autonomia privata, detto contratto si caratterizzi sotto altri molteplici versanti, ed in particolare modo: *a*) per la sua formazione, per avere la prassi sindacale ormai procedimentalizzato la fase delle trattative assegnando ad essa propri peculiari connotati; *b*) per il suo contenuto attestante l'angustia, in ragione della natura degli interessi coinvolti, di una disciplina, quale quella dell'obbligazione ancorata — in misura se non totalizzante quanto meno prevalente — ad una visione patrimonialistica del rapporto; *c*) e, sul piano della tenuta, della efficacia e della durata, per essere il contratto collettivo contraddistinto — a fronte di una abituale definitività della negoziazione privata — anche dalla temporaneità e dalla possibilità di disdette *ante tempus* che trovano non di rado la loro vera causa in dati fattuali, e cioè in « prove di forza delle parti sociali », volte a ridisegnare l'ef-

---

ti, sul versante economico ed istituzionale, cfr. N. IRTI, *Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto*, Laterza 2001, e *L'ordine giuridico del mercato*, Laterza, 1999.

(11) In questi esatti termini vedi BIAGI-TIRABOSCHI, *Interpretazione del contratto collettivo e relazioni industriali*, in *L'interpretazione dei contratti*, cit., 62-63.

(12) Cfr. al riguardo FLAMMIA, *Sull'interpretazione dei contratti collettivi di lavoro: note introduttive*, ne *L'interpretazione dei contratti*, cit., 15.

fettivo loro ruolo, nell'ambito degli assetti delle relazioni industriali, e conseguentemente destinate a ridimensionare in concreto la portata vincolante delle regole di diritto.

Nè può certo sottovalutarsi la presenza allo stato di ulteriori e significativi elementi, idonei a segnare con maggiore evidenza la divaricazione tra contratto collettivo, da un lato, e legge e altri tipi negoziali, dall'altro (13).

2. Una delle caratteristiche attualmente più significative della contrattazione collettiva sembra consistere proprio nella configurabilità del negoziato come strumento (procedimentale e dinamico), anche a livello aziendale o territoriale, di adattamento del sistema socio-economico nel suo complesso e nei singoli settori di esso, alle esigenze nazionali e — circostanza inusitata — internazionali di assetto del lavoro, della produzione e del mercato (14). E che il contratto collettivo sia allo stato rivolto non al solo perseguimento di meri interessi categoriali ma, in maniera sempre più marcata, anche a finalità di carattere generale di diversa natura, riguardanti l'intera collettività — si da potersi qualificare, anche se con qualche approssimazione, come « contratto a causa variabile » — viene dimostrato dalla diffusione di politiche « neocontrattualistiche » o di « concertazione sociale », indicanti un metodo di decisione congiunta e di negoziazione trilaterale tra Stato, sindacato dei lavoratori ed associazioni imprenditoriali che, se hanno determinato una caduta della conflittualità sociale per effetto dell'acquisito consenso su misure di indubbia rilevanza sul piano socio-economico (riduzione del deficit pubblico, lotta all'inflazione, espansione produttiva, aumento dell'occupazione, ecc.), nello stesso tempo hanno fatto sorgere non marginali perplessità sul piano politico-istituzionale (15).

---

(13) Sugli elementi qualificanti del contratto collettivo di diritto comune vedi per tutti: CARINCI, DE LUCA TAMAJO, TOSI e TREU, *Diritto del lavoro. I. Il diritto sindacale*, Torino, 2002, 160 ss.; GIUGNI, *Diritto sindacale*, Bari, 2001, 130 ss.

(14) Cfr. sul punto FLAMMIA, *op. cit.*, 13.

(15) Le politiche neo-corporative hanno trovato, come è noto, significativa espressione nel c.d. « Accordo Scotti » del 22 gennaio 1983 (su cui tra gli altri cfr: CESSARI, *Pluralismo, neo-corporativismo e neo-contrattualismo*, *RDL*, 1983, I, 186, per il quale da detto accordo conseguiva un ridimensionamento del tipo di rappresentanza parlamentare tipico dell'età liberale per essere il Parlamento chiamato ad avallare, nelle decisioni che coinvolgono i grandi problemi economici a forte

Tutto ciò ha portato anche a ripensare nel recente passato il ruolo del sindacato, ad esaltarne i momenti partecipativi, ed a sottolineare, ancora una volta, l'inadeguatezza degli schemi privatistici a qualificarne la natura ed a giustificarne il ruolo.

In questa ottica non si è mancato di rilevare che anche la problematica dell'interpretazione del contratto collettivo viene direttamente influenzata dalla pluralità di funzioni che oggi assolve il detto contratto, che spazia dalla dimensione normativa a quella obbligatoria, a quella gestionale ed ancora a quella « paralegislativa », sicchè l'interprete finisce per utilizzare in misura diversa i criteri (soggettivi ed oggettivi) del contratto ed anche quelli di interpretazione della legge in ragione della specifica funzione che di volta in volta assolve il contratto collettivo (16).

Orbene, in linea con queste ultime considerazioni configura una corretta premessa metodologica l'assunto che l'attività interpretativa risulta direttamente influenzata — sia per quanto attie-

---

impatto sociale, le preventive negoziazioni fra governo e soggetti sindacali); successivamente nei due Accordi triangolari del 31 luglio 1992 e del 23 luglio 1993 (su cui cfr. tra gli altri: TREU, *L'accordo del 23 luglio 1993: assetto contrattuale e struttura della retribuzione*, *RGL*, 1993, I, 215 e ss.; ALLEVA, *L'accordo del 23 luglio 1993: una analisi critica*, *ivi*, 263 e ss.); ed infine nei recenti Accordi del luglio 2002, sottoscritti però dalla CISL ed UIL, e non dalla CGIL, fortemente critica sul suo contenuto. In generale sulle politiche neo-contrattualistiche, che vedono lo Stato non più quale semplice mediatore dei conflitti ma quale ulteriore contraente, gestore di proprie risorse, cfr. per tutti CAMPANELLA, *Rappresentatività sindacale: fattispecie ed effetti*, Milano, 2000, 22 ss., che fa risalire le prassi triangolari, sulla onda delle più evolute esperienze straniere, alla seconda metà degli anni 70 (intese del 1977, poi tradotte in leggi 91 del 1977 e 675 del 1977), e che riscontra in dette prassi una « contrattazione politica », idonea a segnare l'intero sistema delle relazioni industriali e nel cui ambito lo Stato funge da « attore insostituibile » e « fautore di grandi aggregati di interessi ... dispensatore di opportuni incentivi e disincentivi ... promotore dei « sindacati maggiormente rappresentativi » » (p. 24).

(16) In questi termini vedi G. SANTORO PASSARELLI, *Funzione paralegislativa, collegamento negoziale, dimensione territoriale: spunti per l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune*, ne *L'interpretazione dei contratti*, cit., 144, cui adde ONIDA, *Leggi e contratti collettivi*, in *Nuovi contributi per l'interpretazione dei contratti collettivi di lavoro*, a cura di FLAMMIA, Banca Editrice, Roma, 2000, 20, il quale osserva che le regole di interpretazione, più che essere regole in senso tecnico, cioè norme dettate imperativamente, sono le regole logiche più idonee per intendere delle statuizioni di tipo normativo sicchè « esse, proprio perchè sono regole logiche, non possono non adattarsi alla natura, unilaterale e imperativa, ovvero contrattuale, della statuizione ».

ne alla individuazione delle regole applicabili sia per quanto riguarda l'oggetto e le finalità del relativo procedimento — dalla funzione che la contrattazione collettiva è chiamata in concreto a svolgere e dalla portata che l'assetto ordinamentale ad essa assegna.

Il compito dell'interprete viene così a porsi, per le ragioni che si andranno a esporre, in modo differenziato a seconda che oggetto della indagine sia un contratto c.d. di diritto comune, che trovi cioè il suo fondamento nel generale principio dell'autonomia privata (art. 1322 c.c.), o che riceva invece la propria rilevanza da norme di legge che espressamente lo prevedono, o che venga recepito da decreti legislativi, o che, infine, sia destinato a disciplinare, alla stregua di quanto disposto dal d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, il rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione.

L'opera ermeneutica se, pertanto, deve diversamente articolarsi in ragione della specifica natura del singolo contratto da interpretare, deve però essere in ogni caso accompagnata dalla consapevolezza che il ricorso a criteri di carattere soggettivo porta — in ragione della nota difficoltà di lettura dell'elemento volontaristico — a risultati di maggiore opinabilità rispetto a quelli scaturenti dalla utilizzabilità di criteri oggettivi, incentrati sul contenuto globale dell'atto.

Proprio in materia di contrattazione collettiva si rivela sovente vana la ricerca della « vera volontà » delle parti e si mostra velleitario il tentativo di pervenire per questa via a risultati certi. Come mostra la realtà fattuale, e come del resto è attestato dal fluviale contenzioso originato dalla scarsa chiarezza di numerose clausole di contratti di categoria, è frequente la presenza nelle parti sociali di una « volontà di non volere », destinata a tradursi in clausole intenzionalmente ambigue in ragione della constatata impossibilità di raggiungere su determinate materie un accordo o dell'intento di rimandare ad altra sede decisioni reputate suscettibili di determinare gravi pregiudizi in termini di perdita di consensi (17).

---

(17) Per la segnalazione della presenza nei contratti collettivi di vere e proprie riserve mentali, con conseguente mancanza di una volontà contrattuale da interpretare, vedi per tutti: GIUGNI, *Appunti sull'interpretazione del contratto collettivo*, cit. 180-181, secondo cui « imboccherebbe una via senza uscita chi tentasse di ricostruire tale comune intento con una ricerca dei contenuti concludenti, che andasse al di là della formula dichiarata. Ciò che le parti vollero nella maggior

3. È stato già da tempo sottolineata l'opportunità che si addivenga nel nostro sistema ordinamentale a una migliore governabilità delle imprese attraverso una realizzazione dell'assetto contrattuale capace di avvicinare il nostro sistema a quello di altri paesi capitalistici, nei quali l'efficacia soggettiva del contratto collettivo riceve una chiara regolamentazione a livello legislativo e non rappresenta, invece, come da noi, un limite di fatto alla capacità di autoregolamentazione delle parti sociali nonchè alla stabilità ed efficacia della loro negoziazione (18). In questa ottica da ultimo si è sostenuto — anche con riguardo alla *vis expansiva* del contratto collettivo — che a una soddisfacente soluzione delle tradizionali problematiche in materia sindacale si potrebbe pervenire attraverso un intervento legislativo (previa modifica dell'art. 39 Cost.), che segni un significativo passaggio dal contratto collettivo fondato sulla rappresentanza (in senso tecnico-giuridico) al contratto collettivo fondato invece sulla rappresentatività estesa all'intera forza lavoro nell'ambito della categoria, comprensiva quindi degli iscritti e non iscritti al sindacato, con l'effetto dell'acquisizione da parte della contrattazione collettiva del carattere e della natura di fonte eteronoma — in modo più spiccato di quanto sia avvenuto finora per effetto delle elaborazioni dottrinarie di questo mezzo secolo di « diritto sindacale transitorio » — e con l'ulteriore

---

parte dei casi, fu proprio tale formula, e non altro; e talvolta, la vollero nella piena consapevolezza della sua ambiguità ». Per l'assunto che quando la clausola è dubbia l'incertezza spesso dipende dalla volontà delle parti collettive, forse perchè è l'unico modo per aggirare un ostacolo non altrimenti superabile, vedi anche da ultimo: MONTUSCHI, *Criteri di interpretazione del contratto collettivo*, in *Nuovi contributi*, cit., 53, cui *adde* GENTILI, *L'interpretazione autentica del contratto collettivo*, *MGL*, 2000, 1002, il quale precisa anche che « le parti sindacali si accordano su un disposto contrattuale, di cui volta per volta non condividono la stessa interpretazione, o non calcolano appieno la interazione con le altre cause, o gli altri patti, con cui quello fa corpo ».

(18) Per alcune delle soluzioni seguite dalle legislazioni straniere in ordine all'applicazione dei contratti collettivi, oltre il ristretto ambito degli iscritti alle associazioni sindacali, cfr.: GIUGNI, *Contratti collettivi di lavoro*, *EGT*, VIII, 1988, 5.

Più di recente per un compiuto esame, in termini di diritto comparato, dei modelli di gestione stragiudiziale dell'interpretazione (autentica) del contratto di lavoro e dei diversi meccanismi processuali d'incentivazione dell'uniformità del giudizio interpretativo, in funzione di riduzione del tasso di litigiosità che sorge intorno al significato delle clausole del contratto collettivo, cfr. il saggio di NOGLER, *Interpretazione del contratto collettivo e litigation: il punto di vista comparato*, ne *L'interpretazione dei contratti*, cit., 105 ss.

conseguenza di « un nuovo capitolo nel dibattito sui criteri della sua interpretazione » (19).

In attesa di pur auspicabili riforme capaci, quanto meno, di ridimensionare i consistenti margini di dubbio originati sovente dalla ambiguità delle pattuizioni sindacali — e che hanno portato la giurisprudenza ad elevare a principio di diritto la piena legittimità di opposte letture di uno stesso contratto collettivo (20) — incombe al giuslavorista il compito di indicare, pur in mancanza di rassicuranti riferimenti normativi, la strada per pervenire, in sede di interpretazione di contratti collettivi, a soluzioni improntate ad una logica coerenza e, nello stesso tempo, capaci di garantire una maggiore stabilità alle relazioni industriali.

È opinione sostenuta da autorevole dottrina che il potere rappresentativo del sindacato trovi il suo fondamento nel mandato che il lavoratore, all'atto di associarsi, conferisce all'organizzazione per agire in nome e per conto proprio (21). E sempre in tale ottica, riconoscendosi alle organizzazioni sindacali il potere di autoregola-

---

(19) Cfr. in tali sensi: ICHINO, *La dialettica tra le concezioni « privatistica » e « normativistica » del contratto collettivo nell'ultimo mezzo secolo*, in *Nuovi contributi*, cit., 49. Per la praticabilità e l'individuazione di sistemi capaci di attribuire una efficacia generalizzata, nell'ambito di una categoria o azienda, ai contratti collettivi (stipulati da associazioni sindacali o unioni di associazioni che abbiano conquistato la maggioranza assoluta dei voti di lista dei lavoratori di questa categoria o azienda nelle ultime consultazioni), vedi ancora ICHINO, *Il lavoro e il mercato*, Mondadori, 1996, 158, che condiziona il ricorso a tali sistemi proprio a una modifica del criterio di rappresentatività, riferito al numero degli iscritti, previsto dall'art. 39 Cost.

(20) Cfr. al riguardo: Cass. 11 luglio 1996 n. 6327, *LG*, 1997, 78, secondo cui « è fisiologico che due opposte interpretazioni di giudici di merito di una medesima disposizione collettiva siano entrambe convalidate o censurate dalla Suprema Corte, a seconda del superamento o non del controllo limitato alla verifica della correttezza della motivazione e del rispetto dei caratteri ermeneutici di cui all'art. 1362 e ss. ». Manifesta le proprie perplessità su tale principio, TOSI, *Le funzioni fondamentali del contratto collettivo*, in *Nuovi contributi*, cit., 43, che, pur riconoscendo che l'interpretazione è una operazione complessa, vuoi con riguardo alla legge, vuoi con riguardo al contratto collettivo, quale che sia l'opzione metodologica adottata, precisa però che « è logicamente inammissibile che possano darsi interpretazioni corrette (quanto a motivazione e soprattutto quanto ad applicazione dei criteri di cui all'art. 1362 e ss. c.c.), ed al tempo stesso contraddittorie, di una identica disposizione contrattuale ».

(21) All'elaborazione del diritto sindacale post-corporativo secondo schemi privatistici hanno fornito insostituibili contributi: F. SANTORO PASSARELLI, con numerosi scritti fra i quali: *Inderogabilità dei contratti collettivi di diritto comune*,

mentazione dei propri interessi, si è attribuita natura privatistica ai contratti collettivi da queste stipulati che — destinati a regolare ora « i rapporti individuali di lavoro e le relazioni intersindacali in misura qualitativamente e quantitativamente dominante » — sono stati ritenuti assoggettabili interamente alla regolamentazione codicistica (22).

Una siffatta opinione ha trovato pieno riscontro nella giurisprudenza, che ha fatto un esteso uso di modelli privatistici per individuare l'ambito applicativo dei contratti collettivi, per identificare la natura dei rapporti tra organizzazioni sindacali e lavoratori ed, infine, per disciplinare la gestione e l'esecuzione degli accordi sindacali. Nell'impossibilità di una rassegna completa in materia è sufficiente ricordare — per dimostrare l'impianto privatistico su cui poggiano gli arresti giurisprudenziali — che i giudici di legittimità hanno condizionato l'estensibilità del contratto collettivo ai non iscritti al sindacato alla presenza di un comportamento concludente delle parti individuali, e cioè alla loro adesione esplicita o implicita al contratto stesso (23); gli stessi giudici, poi, nell'impossibilità di estendere *tout court* — proprio in ragione della più volte ribadita natura privatistica dei contratti collettivi — i minimi tabellari in essi indicati ai non iscritti alle associazioni stipulanti, hanno fatto applicazione in via indiretta, tramite il riconoscimento della natura precettiva dell'art. 36 Cost., di detti minimi, conside-

---

*DG*, 1950, 299, ed altri articoli e commenti, pubblicati tra il 1949 ed il 1959, e raccolti in *Saggi di diritto civile*, I, Napoli 1961, 115 ss., ed anche CATAUDELLA, *Adesione al sindacato e prevalenza del contratto collettivo sul contratto individuale di lavoro*, *RTDPC*, 1966, 544 ss. e CESSARI, *Il « favor » verso il prestatore di lavoro subordinato*, Milano, 1966.

(22) Per una epitome dei vari orientamenti dottrinari in tema di natura della contrattazione collettiva vedi: VIDIRI, *Poteri del sindacato ed efficacia della contrattazione collettiva*, *GC*, 1995, II, 437 e, più di recente, per una completa e penetrante analisi dei due poli teorici intorno ai quali è da tempo oscillata la dottrina giuslavoristica — l'uno che riscontra nell'autonomia collettiva una fonte eteronoma (in quanto prerogativa attribuita dall'ordinamento al sindacato a titolo originario) e l'altro che invece rinviene nel contratto collettivo un atto di autolimitazione dell'autonomia individuale in favore dell'autonomia collettiva — vedi ICHINO, *La dialettica tra le concezioni « privatistica » e « normativistica »*, cit., 45 ss. e CAMPANELLA, *Rappresentatività sindacale*, cit., 55 ss.

(23) Per tale pacifico indirizzo vedi: Cass. 25 ottobre 1997, n. 10523, *NGL*, 1997, 680, n. 32; Cass. 9 giugno 1993, n. 6412, *ivi*, 1994, 152; Cass. 7 aprile 1992, n. 4219, *ivi*, 1992, 601, n. 37.

rati parametri di riferimento per la determinazione della giusta retribuzione (24); hanno ancora ribadito che, coerentemente con la sua natura negoziale, il contratto collettivo cessa di avere efficacia alla scadenza del termine in esso indicato, oppure attraverso l'esercizio della facoltà di recesso o di disdetta, prevista di sovente da specifiche clausole contrattuali, ovvero facendo applicazione dei generali principi operanti per qualsiasi contratto di durata, non vigendo la regola della « ultrattività » fissata per il contratto collettivo corporativo dall'art. 2074 c.c. (che se applicato nell'attuale assetto normativo risulterebbe limitativo della libera volontà delle parti sindacali in contrasto con l'art. 39 Cost.) (25); hanno, infine, ritenuto valida per il contratto collettivo la regola della libertà di forma sulla base dei tradizionali argomenti addotti dalla dottrina civilistica a sostegno dell'estensione di detto principio agli atti negoziali privati (26).

(24) Cfr. *ex plurimis*: Cass. 9 agosto 1996, n. 7379, mass.; Cass. 6 novembre 1990, n. 10654, *RGL*, 1990, II, 277; Cass. 1 giugno 1988, n. 3712, *DL*, 1989, II, 289; Cass. 5 novembre 1979, n. 5719, *GI*, 1980, I, 1, 847.

(25) È consentito, pertanto, al datore di lavoro non applicare il contratto collettivo scaduto nei riguardi dei nuovi assunti e concordare con i singoli lavoratori modifiche peggiorative dei trattamenti in precedenza previsti, sempre che non violi il principio *ex art.* 36 Cost. della proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro (cfr. per tale indirizzo: Cass. 9 giugno 1993, n. 6408, *MGL*, 1993, 414, cui *adde* Cass. 27 agosto 1997, n. 8098, *OGL*, 1997, 609; Cass. 20 marzo 1996, n. 2361, *RGL*, 1996, II, 55; Cass. 20 gennaio 1995, n. 651, mass.). Nella stessa ottica, pur fissandosi come regola l'efficacia del contratto nel solo territorio nazionale (stante l'insussistenza nei mercati esteri delle condizioni economiche-sociali proprie delle imprese che operano nel nostro territorio), si è fatta però salva una diversa volontà delle parti contraenti (cfr. tra le tante: Cass. 15 luglio 1994, n. 6652, *GC*, 1995, I, 445, con nota di CARULLO, *Brevi note in tema di territorialità del contratto collettivo*; Cass. 16 aprile 1993, n. 4505, in *RGL*, 1994, II, 65 e in *GC*, 1993, I, 2374, con osservazioni di CALAFA, *Lavoro svolto all'estero: la Cassazione ribadisce l'efficacia esclusivamente territoriale del contratto collettivo*), e si è talvolta fatto espresso riferimento a disposizioni, quali quelle dell'art. 25 delle preleggi, regolanti le obbligazioni nascenti dal contratto (cfr. al riguardo Cass. 5 settembre 1988, n. 5021, *FI*, 1989, I, 797).

(26) Sul punto vedi per tutte: Cass. 9 novembre 1995, n. 11677, *MGL*, 1996, 210; Cass., Sez. Un., 22 marzo 1995, n. 3318, *FI*, 1995, I, 1138, con osservazioni di BELLOCCHI, che ricordando la nozione di « forma integrativa », elaborata in dottrina (in relazione ai tipi di norme, le quali prevedono una determinata forma dell'atto affinché si producano effetti ulteriori rispetto a quelli tipici ed immediati tra le parti) accanto a quella di « forma *ad substantiam* » e di « forma *ad probationem* », precisa come le disposizioni che presuppongono (o presupporrebbero)

In un tale contesto di assoggettività all'intera disciplina codicistica del contratto collettivo non è oggetto di alcuna riserva l'applicabilità alle pattuizioni di detti contratti delle generali regole ermeneutiche fissate per i restanti contratti.

Una diversità di opinioni si riscontra, invece, in relazione ai margini di compatibilità con i tratti specializzanti della contrattazione collettiva delle suddette regole e, più precisamente, sul rilievo e la portata operativa di ciascuna di esse sicchè, come è stato osservato, il dibattito finisce allo stato per essere limitato « alla gerarchia da assegnare ai singoli mezzi ermeneutici indicati dal codice civile nel processo di interpretazione del contratto collettivo » (27), ravvisandosi in dottrina ed in giurisprudenza posizioni volte a privilegiare ora i criteri soggettivi (artt. 1362-1364) ora, invece, i criteri oggettivi (artt. 1365-1371) d'interpretazione (28).

Va premesso che, abbandonando la tradizione civilistica che vede primari i criteri di interpretazione soggettiva, la quasi totalità degli studiosi mostra ora di dare preminenza ai canoni ermeneutici oggettivi su quelli di natura psicologica o volontaristica, ricercando più che la reale volontà delle parti sociali — di cui viene messa in discussione la stessa possibilità di individuazione — la volontà delle stesse quale si evince dal documento-contratto e da elementi fattuali (comportamento delle parti, ecc.) che ne disvelano l'integrale contenuto.

Una siffatta opzione è stata reputata « assolutamente giusta », e considerata non soltanto teoricamente fondata ma anche « realistica », attraverso un *iter* motivazionale che, tra le numerose argo-

---

la forma scritta per la contrattazione collettiva (art. 2077 c.c.; art. 3 l. n. 741 del 1959; art. 425 c.p.c.) evidenziano unicamente l'esigenza della forma scritta a fini diversi dalla validità.

Per ulteriori riferimenti comprovanti l'adesione della giurisprudenza alla concezione privatistica del contratto collettivo vedi: VIDIRI, *L'interpretazione « logico-sistemica » dei contratti collettivi di diritto comune*, DL, 1999, I, 64 ss.

(27) In questi sensi vedi BIAGI e TIRABOSCHI, *op. cit.*, 61.

(28) Osserva G. SANTORO PASSARELLI, *Funzione paralegislative, collegamento negoziale*, cit., 127, che l'indicata duplicità di posizioni, comportanti ovviamente soluzioni o ricadute pratiche differenti, può con altra terminologia identificarsi con la preferenza o verso i criteri interpretativi testuali o invece verso quelli extratestuali. Per una ampia disamina dei criteri soggettivi ed oggettivi di interpretazione del contratto collettivo vedi: E. GRAGNOLI, *Profili dell'interpretazione dei contratti collettivi*, Milano, 2000, 131 ss.

mentazioni tradizionalmente addotte a fondamento dell'abbandono della ricerca della « vera » volontà, assegna un valore preminente sia alla pluralità dei livelli di contrattazione, articolati seppure con le stesse sigle in diverse sedi, sia alla differenziazione tipologica dei contratti, che ha portato molti autori a parlare in ragione delle loro funzioni di « contratti paralegislativi » (29).

A ben vedere, all'accoglimento della tesi oggettivistica forniscono un apporto decisivo la tipicità sociale della contrattazione collettiva e la peculiarità delle funzioni che detta contrattazione è chiamata di volta in volta ad assolvere.

È noto che nella dottrina civilistica si riscontrano atteggiamenti culturali e sensibilità ideologiche che, nello studio del contratto, hanno portato in un risalente passato a privilegiare il dogma della volontà, e conseguentemente a ritenere che lo scostamento tra la reale volontà e quella obiettivata nella dichiarazione negoziale fosse suscettibile di diretta incidenza sulla validità della pattuizione, anche se la necessità di limitare nella sua portata tale dogma ha condotto gli studiosi ad attutirne — sulla base del principio dell'autoresponsabilità — gli effetti, ed a patrocinare la prevalenza della volontà sempre che la mancanza o il turbamento della stessa non fosse addebitabile a colpa della parte negoziale. Altri autori sono pervenuti ad opposte conclusioni, ridimensionando il valore della volontà e configurando la dichiarazione come la incorporazione e l'obiettivazione del volere, considerato al di fuori di essa come inesistente o privo di effetti. Detti autori si preoccupano però di ridurre l'imperio della dichiarazione attraverso il principio dell'incolpevole affidamento volto a garantire, a tutela dei terzi, la stabilità del negozio solo in assenza di indici di riconoscibilità del contrasto tra volontà effettiva e volontà oggettivata nella dichiarazione (30).

(29) Cfr. al riguardo GENTILI, *A proposito della interpretazione « oggettiva » del contratto collettivo*, in *Nuovi contributi*, cit., 75-76.

(30) Cfr. in generale sul dogma della volontà e su quello della dichiarazione nonché sul principio dell'affidamento: CARIOTA FERRARA, *Il negozio giuridico*, Morano, Napoli, s.d., 63 ss.; MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, vol. I, Milano, 1957, 484, secondo cui per la teoria dell'affidamento (o, come potrebbe chiamarsi, della legittima aspettativa) la volontà dichiarata prevale sulla volontà effettiva, o tiene le veci della volontà inesistente, ove con la dichiarazione sia stata suscitata, nel destinatario di essa, una legittima aspettativa sicchè egli abbia avuto ragione di pensare — tenuto conto di tutte le circostanze oggettive — che

Si è autorevolmente detto che la teoria oggettiva o precettiva del contratto, si preoccupa della certezza dei rapporti giuridici e della tutela della buona fede dei destinatari della dichiarazione (31); si è sottolineato che essa muove dal rilievo che la volontà « come fatto psicologico meramente interno, è qualcosa di per sé inafferrabile e incontrollabile », ma che può avere rilevanza giuridica solo in quanto sia stata tradotta in fatto sociale (32); e si è, infine, ricordato che il superamento del dogma della volontà costituisce ormai un dato acquisito sul piano del diritto positivo perché allo stato « ciò che conta è il valore obiettivo del fenomeno psichico mediante il quale le parti costituiscono, estinguono o modificano un loro rapporto patrimoniale » (33).

Quanto ora detto induce ad abbracciare nella materia in esame la teoria oggettiva, in ragione delle esigenze sociali ad essa sottese e in considerazione di quei principi di certezza e stabilità dei rapporti giuridici, che devono essere salvaguardati a fronte di un contratto destinato ad incidere nelle relazioni industriali, creando legittime aspettative ed affidamenti anche nei lavoratori, con effetti generalizzati avvertiti da quanti hanno perspicuamente evidenziato come nel contratto collettivo prevalga nettamente « sull'elemento volontà, l'elemento relazione » (34).

In questo quadro ordinamentale risulta obbligata la piena adesione all'opinione di quanti, nel seguire i criteri convenzionalmente definiti di interpretazione oggettiva del contratto, si richiamano a studi classici sul tema, divenuti ormai patrimonio di ogni

---

la dichiarazione pervenutagli fosse normale e, quindi, abbia avuto ragione di fare assegnamento su di essa e sui suoi effetti, comportandosi in conseguenza.

Per una difesa del principio della volontà cfr. STOLFI, *Teoria del negozio giuridico*, Padova, 1961, 105 ss. Più di recente, per una rivisitazione della teoria della volontà e di quella della dichiarazione v.: C.M. BIANCA, *Diritto civile. III. Il contratto*, Milano, 2000, 18 ss.

(31) In tali termini vedi MESSINEO, *op. cit.*, 484.

(32) Così BIANCA, *op. cit.*, 19, cui si rinvia per una completa ed esauriente ricostruzione storica della teoria soggettiva e di quella oggettiva del contratto.

(33) In tali termini vedi ancora BIANCA, *op. cit.*, 20.

(34) Così ROMAGNOLI, *Il contratto collettivo difficile*, PD, 1971, II, 78, ed ora BIAGI e TIRABOSCHI, *op. cit.*, 61-62. Per l'attribuzione di adeguato rilievo al significato obiettivo delle parole con cui le disposizioni collettive sono formulate e « all'affidamento che su di esso devono poter fare le parti del rapporto individuale di lavoro », v.: ICHINO, *Il contratto di lavoro*, in *Trattato di dir. civ. e comm.*, CICU-MESSINEO-MENCONI, vol. XXVII, Milano, 2000, 248.

giurista (35), facendo riferimento in particolare alla autorevolezza di chi ebbe a scrivere, con chiarezza e sinteticità, che « Soltanto dichiarazioni e comportamenti sono entità socialmente riconoscibili e quindi tali da potere costituire oggetto di interpretazione, mentre la volontà come fatto psicologico è qualcosa di per sè inafferrabile e incontrollabile che appartiene unicamente al foro interno della coscienza individuale » (36).

In coerenza con gli indicati assestamenti dottrinali e giurisprudenziali va, dunque, ridisegnata una gerarchia tra le diverse regole codicistiche che, privilegiando il canone logico-sistematico previsto dall'art. 1363 c.c. sulla mera esegesi delle espressioni utilizzate nel documento, assegni il dovuto rilievo ai criteri di interpretazione oggettiva, e cioè: al principio della conservazione contrattuale, sancito dall'art. 1367 c.c. (che porta ad ampliare gli spazi dell'attività sindacale garantendo la massima espansione alla contrattazione collettiva); a quello del rispetto delle pratiche generalizzate degli affari contemplato dall'art. 1368 c.c. (che, rispondendo all'esigenza dell'adeguamento del contratto al significato riconosciutogli in un determinato ambiente, legittima un *repêchage* della contrattazione aziendale, atteso lo stretto collegamento tra una specifica, e territorialmente delimitata, realtà produttiva e la regolamentazione del rapporto lavorativo caratterizzante la disciplina di settore merceologico); ed infine alla « natura » e all'« oggetto del contratto », quali emergono dall'intero contenuto cristallizzato nel documento (37) ed alla luce dei quali deve, alla stregua

---

(35) Cfr. per tutti: G. SANTORO PASSARELLI, *Funzione paralegislativa, collegamento negoziale*, cit., 128-129.

(36) Così testualmente: BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da F. VASSALLI, Torino, 1950, 51. Precisa G. SANTORO PASSARELLI, *op. cit.*, 128, nt. 6, che il BETTI in detta monografia non nega che nella normalità dei casi il singolo dichiara o faccia qualcosa di voluto; nega invece che la volontà si trovi nel negozio in primo piano e che la concordanza degli effetti giuridici con la funzione o ragione del negozio debba essere essa stessa voluta, come si pretende allorchè si postula una volontà individuale rivolta agli effetti giuridici.

(37) In ordine alla modulazione dei singoli criteri ermeneutici in tema di interpretazione del contratto collettivo vedi *amplius*: VIDIRI, *L'interpretazione logico-sistematica*, cit., 73 ss., anche per l'affermazione secondo cui se non si vuole relegare la regola della buona fede *ex* art. 1366 c.c. a mera formula linguistica deve concludersi che essa è chiamata ad assolvere compiti di particolare incisività proprio in quei settori, come quello del lavoro, che richiedono un costante e conti-

dell'art. 1369 c.c., procedersi ad una lettura di ogni singola clausola, capace di fornire — purchè condotta in forma circolare — il senso complessivo dell'atto identificantesi in quello al quale si perviene interpretando, appunto, ciascuna clausola per mezzo delle altre (38).

4. Sono frequenti i casi in cui il legislatore devolve espressamente alla contrattazione collettiva una funzione integratrice o sostitutiva del suo precetto, predeterminando la materia e le forme della negoziazione nonchè i soggetti a ciò deputati, come avviene, ad esempio, ad opera del d.lgs. 2000 n. 61 sul contratto di lavoro a tempo parziale, che detta una normativa quadro della materia, devolvendo però la regolamentazione di taluni aspetti, anche di grande rilevanza, ai contratti collettivi (con la possibilità di fare ricorso al lavoro supplementare, art. 3, comma 2°; e di introdurre le c.d. clausole elastiche, art. art. 3, comma 7°); dell'art. 5 della legge 23 luglio 1991 n. 223, che pone una regola suppletiva allorchè i criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità non siano definiti da un contratto collettivo; ed ancora dell'art. 2 della l. 146 del 1990 (pur dopo la novella della l. n. 83 del 2000) che riconosce, seppure in prima istanza, alla contrattazione collettiva la determinazione delle prestazioni indispensabili dei servizi pubblici essenziali da assicurare agli utenti in occasione di scioperi (39).

Prendendo in esame alcuni di tali interventi legislativi il giudice delle leggi ha riscontrato che la contrattazione collettiva

---

nuo adeguamento degli schemi contrattuali alle oggettive e mutevoli esigenze socio-economiche, mentre una ben minore incidenza è destinato ad assumere il disposto dell'art. 1370 c.c. per l'espresso riferimento di detta disposizione a schemi negoziali non riscontrabili nell'attuale assetto delle relazioni industriali (p. 74). Più in generale sulla portata della buona fede nell'area giuslavoristica cfr. VIDIRI, *La parità di trattamento. Il lavoro femminile*, Padova, 1977, 9 ss.

(38) In tali termini v.: IRTI, *La sintassi delle clausole (note intorno all'art. 1363 c.c.)*, *RTDPC*, 1989, 425-425, il quale precisa che l'interdipendenza ermeneutica delle clausole, onde ciascuna clausola è insieme oggetto e mezzo di interpretazione, fa capo a questo: che il senso di una clausola accertabile mediante le altre (cioè mediante il senso delle altre) serve, a sua volta, ad accertare il senso delle altre (di ogni altra), con un procedimento di rigorosa circolarità o reciprocità che impedisce di fissare un punto, dal quale l'interprete debba muovere in quanto « tutti i punti sono, insieme, punti di partenza e punti di arrivo ».

(39) Per interessanti riflessioni sui contratti collettivi previsti da norme di legge cfr. per tutti GIUGNI, *Diritto sindacale*, cit., 148 ss.

adempie « una funzione regolamentare delegata » (40), e ha anche affermato che la legge delega alla suddetta contrattazione « funzioni di produzione normativa con efficacia generale, configurandola come fonte di diritto *extra ordinem* destinata a soddisfare esigenze ordinamentali, che avrebbero dovute essere adempiute dalla contrattazione collettiva prevista dall'inattuato art. 39, quarto comma, Cost. » (41).

E proprio con riferimento a tali casi di rinvio della legge al contratto collettivo la dottrina ha poi parlato di funzione para-legislativa del detto contratto (42), e di due « universi, l'autonomia negoziale e la legge, da considerarsi meno lontani di quanto siamo portati a pensare » (43), spingendosi anche ad affermare che « è preferibile abbracciare la tesi che considera questi contratti già efficaci *erga omnes*; e ciò almeno nelle ipotesi in cui ci si trovi al cospetto di veri e propri rinvii in bianco, dunque di fattispecie di rinvio formale dalla legge al contratto collettivo, che per questo inevitabilmente assurge a fonte di diritto » (44).

A conforto delle opinioni espresse va osservato che una soluzione diretta a patrocinarne, anche per l'esaminata tipologia di contratti collettivi, l'utilizzazione di regole valide per la negoziazione privata è destinata a far sorgere qualche riserva perchè alla norma legale di richiamo alla contrattazione, necessariamente assoggettata per la sua natura al disposto dell'art. 12 delle preleggi, farebbero riscontro clausole negoziali che — pur attuando una integrazione,

(40) Cfr. C. cost. 30 giugno 1994, n. 268 (relativa alla fattispecie degli accordi sindacali in materia di criteri di scelta dei lavoratori da licenziare), *q. Riv.*, 1995, II, 237, con nota di MANGANIELLO, *Legge e autonomia collettiva nella disciplina dei criteri di scelta per la riduzione del personale: la Consulta introduce il controllo di ragionevolezza*.

(41) Cfr. C. cost. 18 ottobre 1996, n. 344 (con riferimento agli accordi diretti ad individuare le prestazioni indispensabili in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali), *MGL*, 1996, 691, con nota di G. SUPPIEJ, *Il sostegno della Corte costituzionale alla legge sullo sciopero nei servizi pubblici*.

(42) In questi sensi cfr. G. SANTORO PASSARELLI, *Funzione para-legislativa, collegamento negoziale*, cit., 135 ss.

(43) In tali termini v. P. RESCIGNO, *Contratto collettivo tra autonomia e legge*, ne *L'interpretazione*, cit., 45.

(44) Così CAMPANELLA, *Rappresentatività sindacale*, cit., 380, che ritrova nel contratto collettivo un vero e proprio atto normativo al quale la legge devolve parte del potere normativo senza incontrare particolari ostacoli di incostituzionalità.

un completamento o, anche, la sostituzione del precetto legale — rimarrebbero, invece, assoggettate ad un percorso interpretativo segnato dall'utilizzazione dei criteri ermeneutici del codice civile.

Così in contesto in cui il contratto collettivo concretizza, nelle forme già viste, una parte della legge, le regole ermeneutiche che ad essa presiedono risulterebbero differenziate da quelle dell'altra parte della legge stessa, cui essa si salda in un *unicum* normativo. È evidente allora che, a fronte di tale ipotizzata difforme regolamentazione, l'assoggettare ogni aspetto del rapporto lavorativo ai medesimi criteri ermeneutici di cui all'art. 12 preleggi presenta l'innegabile vantaggio di rispondere a chiare esigenze di coerenza sistematica.

E proprio in ragione di siffatte esigenze potrebbero trovare adeguata collocazione — negli indicati casi di rinvio della legge all'autonomia sindacale — le statuizioni, con i correlati passaggi motivazionali, di un recente indirizzo giurisprudenziale che, individuando nella contrattazione collettiva « una norma regolamentare di settore » non riconducibile ai comuni strumenti di diritto privato ha disatteso l'applicabilità della regole proprie dell'interpretazione di detti negozi nei casi in cui si prospettino più interpretazioni dovendo preferirsi in detti casi il criterio dell'armonizzazione tra clausola della disciplina settoriale — cioè della clausola contrattuale — e le regole di portata generale che connotano il diritto del lavoro » (45).

Contro le ora esposte argomentazioni, tese a sperimentare — con la necessaria prudenza imposta dalle difficoltà della materia — innovativi approcci teorici, non vale addurre che se si praticassero le prospettate soluzioni si finirebbe per legittimare inaccettabili limitazioni dell'autonomia e della libertà sindacale con il conseguenziale pericolo di una duplice intromissione — da parte cioè del legi-

---

(45) Cfr. per tale indirizzo: Cass. 18 luglio 2000, n. 9430, *MGL*, 2000, 1250, con nota di GRAGNOLI, *Interpretazione dei contratti collettivi, pretesa inapplicabilità degli artt. 1362 e ss. c.c. e rinvio al « diritto vivente »*; Cass. 19 giugno 2000, n. 8316, *ivi*, 858, 15, cui *adde*, più di recente, Cass. 1° luglio 2002, n. 9538. Per l'indicazione di tale indirizzo come fortemente innovativo, tale, quindi, da differenziarsi sia da quello che, nell'ambito delle norme interpretative codicistiche, privilegia il criterio letterale, sia da quello che di contro assegna carattere prioritario al criterio logico sistematico, v. PUTATURO DONATI, *Fusione per incorporazione*, cit., 612, che proprio per l'eterogeneità di tali orientamenti auspica un intervento compositivo delle Sezioni Unite.

slatore e da parte del giudice — in una materia che, oltre ad essere tradizionalmente riservata alle organizzazioni di categoria, riceve espressa tutela a livello costituzionale.

Simili addebiti trascurano di considerare che ben può il legislatore scindere la fase della formazione della regolamentazione del rapporto lavorativo da quello della sua gestione, attribuendo all'autonomia sindacale, per quanto attiene alla prima fase, il potere di disegnare, in forma integrativa ed in piena autonomia, la disciplina dei singoli aspetti del suddetto rapporto, ed assegnando poi alla disposta normativa una efficacia capace di vincolare indistintamente tutti i lavoratori, con un intervento giustificato o in ragione di materie « che esigono uniformità di disciplina in funzione di interessi generali connessi al mercato del lavoro » (46), o in ragione dell'esigenza di trovare, a tutela dei diritti della persona costituzionalmente garantiti, un giusto temperamento nel conflitto tra lavoratori e terzi (47).

Nessun genere di riserva è invece lecito nutrire a fronte dell'assunto, condiviso anche in dottrina, che nei contratti collettivi resi obbligatori con atti di carattere amministrativo il criterio di interpretazione da seguire è quello dell'art. 12 delle preleggi e non quello degli artt. 1362 e ss. c.c. perchè in tali casi vengono ad esistenza degli atti sostanzialmente regolamentari che hanno l'idoneità di entrare nel diritto oggettivo e di inserirsi perciò tra le relative fonti (48).

5. Un *excursus* sulle numerose tematiche relative all'interpretazione del contratto collettivo non può prescindere dall'esami-

(46) Cfr. C. cost. 30 giugno 1994, n. 268, cit.

(47) Cfr. C. cost. 18 ottobre 1996, n. 344, cit.

(48) Così PANZARANI, *Questioni interpretative tra giurisprudenza « teorica » e « pratica »*, in *Nuovi contributi*, cit., 27, ed ancora, in dottrina, per tutti, CARINCI, DE LUCA TAMAJO, TOSI, TREU, *Diritto del lavoro*, cit., 206 ss. Per la statuizione che i decreti legislativi sono « atti aventi forza di legge » e che, quindi, vanno interpretati sulla base dei canoni fissati dall'art. 12 preleggi, e per l'ulteriore affermazione che l'interpretazione operata dal giudice di merito è direttamente censurabile in cassazione per « violazione o falsa applicazione di norme di diritto » (art. 360 n. 3 c.p.c.), v. *ex plurimis*: Cass. 23 novembre 1994, n. 9925, mass.; Cass. 2 giugno 1993, n. 6413, *DPL* 1993, 2291; Cass. 16 giugno 1977, n. 256, *MGL*, 1977, 12, e più in generale, sulla natura degli atti normativi del potere esecutivo disciplinati dalla l. 23 agosto 1988, n. 40, Cass. 22 febbraio 2000, n. 1972, mass.; Cass. 5 luglio 1999, n. 6933, mass.; Cass., S.U., 28 novembre 1994, n. 10124, mass.

nare un tipo particolare di tale contratto, quello del settore pubblico, che si pone accanto ma non si identifica con quello di diritto comune, tanto da essere qualificato come « contratto collettivo speciale » (49) o « a disciplina speciale » (50), o come « contratto *sui generis* » (51) o, ancora, come « contratto collettivo di diritto privato ad evidenza pubblica » (52).

In relazione alla natura del contratto in esame è stato anche affermato che si è in presenza di una figura di contratto collettivo « del tutto nuovo », che si caratterizza oltre che per la funzione di tutela dei dipendenti anche per quella ulteriore di operare una delegificazione di un quadro normativo caratterizzato dalla « commistione tra profili dell'organizzazione degli uffici, procedure amministrative e discipline del rapporto di lavoro ». La contrattazione si è così vista come deputata a produrre nell'ambito dei rapporti di lavoro pubblico taluni « effetti prescrittivi che il legislatore ritiene di orientare e finalizzare » (53). Nella stessa direzione si è anche sostenuto che il contratto collettivo, nell'area del pubblico impiego, assume carattere negoziale solo per quanto attiene alle modalità di formazione mentre le sue disposizioni sono norme di carattere oggettivo direttamente applicabili ai destinatari (54).

Seguito maggiore riceve, però, in dottrina la tesi della riconduzione del contratto collettivo del settore pubblico alla categoria

---

(49) Al riguardo vedi SCIARRA, *Natura e funzioni del contratto collettivo*, *DRI*, 1993, 493-494.

(50) Cfr. tra gli altri: M. PALLINI, *Contratto collettivo di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni: natura, efficacia soggettiva, dissenso*, *RGL*, 1998, I, 557 ss.

(51) Per una puntuale ed esauriente analisi delle diverse opinioni dottrinarie in materia vedi NOGLER e ZOLI, *Efficacia del contratto collettivo e parità di trattamento*, ne *Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*, in *Commentario* dir. da CARINCI e D'ANTONA, t. II, Milano, 2000, 1437 ss.

(52) Così D'ANTONA, *Autonomia negoziale, discrezionalità e vincolo di scopo nella contrattazione collettiva delle pubbliche amministrazioni*, *ADL*, 1997, 51; ID., *Le fonti privatistiche. L'autonomia contrattuale delle pubbliche amministrazioni in materia di contratti di lavoro*, *FI*, 1995, V, 35.

(53) Per questa opinione cfr. gli scritti di RUSCIANO, *Contratto, contrattazione e relazioni industriali nel « nuovo » pubblico impiego*, *ADL*, 1997, n. 5, 97 ss.; ID., *La riforma del lavoro pubblico: fonti della trasformazione e trasformazione delle fonti*, *DLRI*, 1996, 257 ss. In senso critico cfr. però BARBIERI, *La contrattazione collettiva*, ne *Il lavoro*, cit., 1219 ss.

(54) Per tale opinione vedi PILEGGI, *Riflessi sostanziali del ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi*, in *Processo del lavoro e rapporto alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*, a cura di PERONE e SASSANI, Padova, 1999, 108 ss.; D'ANTONA, *Contratto collettivo, sindacato e processo*

privatistica del contratto collettivo di diritto comune (55). Detta opinione trova conforto in un pronunciato della Corte costituzionale secondo cui, mentre dal lato del datore di lavoro opererebbe il meccanismo previsto dall'art. 45, comma 9°, del d.lgs. n. 29 del 1993, dal lato del lavoratore l'obbligo di conformarsi al contratto di settore deriverebbe dalle pattuizioni con le quali il datore di lavoro ed il singolo lavoratore concordano, in modo libero ed in piena autonomia, di far proprio il contenuto del contratto collettivo (56). Corollario di una siffatta ricostruzione teorica è anche l'assoggettamento del contratto del settore pubblico alle generali regole ermeneutiche di cui al codice civile (art. 1362 e ss. c.c.) (57).

---

*del lavoro dopo la « seconda privatizzazione » del pubblico impiego (osservazioni sui d.lgs. n. 396 del 1997, n. 80 del 1998 e n. 387 del 1998), FI, 1999, I, 631, per il quale le norme dei contratti collettivi del pubblico impiego « sono prodotte in base al principio consensualistico, ma sono applicate dalle pubbliche amministrazioni in forza di un meccanismo legale che assicura uniformità di trattamento nei confronti della collettività dei dipendenti ossia secondo la loro struttura di regole generali ed astratte, oltre che come misura concreta delle obbligazioni di ciascun contratto individuale ».*

(55) Per tale orientamento v.: VALLEBONA, *Le questioni di interpretazione, validità ed efficacia dei contratti collettivi nazionali del settore pubblico*, GC, 1998, II, 257, il quale esclude che i contratti in esame « pur applicabili a tutti i dipendenti (C. cost. 16 ottobre 1997, n. 309) e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* (art. 44, comma 6, d. lgs. n. 80 del 1998) siano divenuti fonte di diritto oggettivo perchè rimangono per il loro meccanismo di formazione contratti privatistici, con il conseguente onere per la parte interessata di invocarli tempestivamente in giudizio quale *causa petendi* (art. 414 n. 4 c.p.c.), essendo escluso, come per il fatto notorio, solo l'onere della prova; BRIGUGLIO, *Le nuove funzioni della Cassazione*, *ivi*, 249; ID., *La Cassazione e le controversie in materia di pubblico impiego trasferito alla giurisdizione ordinaria*, RDP, 1998, 1028; VACCARELLA, *Appunti sul contenzioso del lavoro dopo la privatizzazione del pubblico impiego e sull'arbitrato in materia di lavoro*, ADL, 1998, 715; BARBIERI, *La contrattazione collettiva*, *cit.*, 1265-1267.

(56) Cfr. C. cost. 16 ottobre 1997, n. 309, DL, 1998, II, 206, con nota di ARPANO, *Legittimità costituzionale della privatizzazione del pubblico impiego*, MGL, 1998, 9, con nota di DE MARINIS, *La « costituzionalizzazione » del pubblico impiego privatizzato*. Pur aderendo alla tesi del contratto collettivo del settore pubblico come contratto di diritto privato, NOGLER e ZOLI, *Efficacia del contratto collettivo*, *cit.*, 1437 ss., ritengono, invece — in dissenso con quanto affermato dai giudici della legge — che la normatività intrinseca del contratto collettivo sia collegata alla inderogabilità assicurata dall'art. 2113 c.c. (in virtù del richiamo operato dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 80 del 1998; ora del d.lgs. n. 165 del 2001).

(57) In argomento vedi *amplius* NOGLER e ZOLI, *Efficacia del contratto*, *cit.*, 1441 ss.

L'accoglimento di una siffatta opzione si presta, però, a considerazioni critiche (58).

Pur dopo l'eliminazione di una serie di « bardature pubblicistiche » previste dal d.lgs. n. 29 del 1993 (« direttive » impartite dal Governo all'ARAN in base alle quali quest'ultima avviava le trattative; « autorizzazione » del Governo stesso, sempre diretta all'ARAN, a sottoscrivere l'ipotesi di accordi; controlli della Corte dei Conti sull'atto di autorizzazione), tuttora non mancano nell'*iter* formativo del contratto passaggi pubblicistici, e sono altresì « conservati aspetti assolutamente incoerenti rispetto alle « regole del gioco » tipiche della contrattazione nel settore industriale » (59).

A tacer d'altro, non può farsi a meno di evidenziare che il procedimento di contrattazione, regolato dagli artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 165 del 2001 (sostitutivi sul punto degli artt. 51 e 52 del d.lgs. n. 80 del 1998), risulta tuttora cadenzato in fasi rigorosamente regolate nel tempo, influenzato da interventi di rilievo sicuramente pubblicistico (pareri dei Comitati di settore; controllo di certificazione di conformità di bilancio), e contrassegnato anche non da libertà di forma ma da sovrabbondanza di documentazione (atti di indirizzo, pareri, ecc.) e da un pubblicità rivelatrice, anche essa,

---

(58) Per l'assunto che, come tutte le fonti normative, anche le clausole del contratto collettivo nell'impiego pubblico debbano essere interpretate secondo le norme generali stabilite dalla preleggi cfr.: VIRGA, *Il pubblico impiego dopo la privatizzazione*, Milano, 2000, 18. Per la mera prospettazione del problema, senza però formulare alcuna opzione, v.: V. AMIRANTE (GIUGLIANO, PANARIELLO), *Commento dell'art. 68 bis*, in *La riforma dell'organizzazione dei rapporti di lavoro e del processo nella amministrazioni pubbliche*, (d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29), NLCC, 1999, 1458.

(59) In tali termini NATULLO, *Commento dell'art. 45*, ne *La riforma dell'organizzazione*, cit., 1315; PERULLI, *L'incompleta assimilazione del contratto collettivo di diritto comune nel sistema del pubblico impiego « privatizzato »*, ne *Le trasformazioni dei rapporti di lavoro pubblico e il sistema delle fonti*, Atti delle giornate di studio A.I.D.L.A.S.S., Milano 1997, 337 ss. nonchè, sempre per una sottolineatura delle diversità tra contratto per l'impiego pubblico e contratto di diritto comune, GRAGNOLI, *Profili dell'interpretazione*, cit., 58, il quale osserva che nei modelli negoziali privati e pubblici resta diverso il riequilibrio fra autorità del gruppo e la libertà del dipendente, con un divario da porsi in connessione con una necessaria omogeneità di trattamento a favore di prestatori di opere pubbliche, che, nell'evoluzione del nostro ordinamento, non consente di dare troppo spazio alle iniziative delle parti individuali, ma postula l'unicità dell'accordo di categoria ed induce le amministrazioni a guardare con qualche titubanza allo stesso negozio decentrato.

della natura degli interessi coinvolti (pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*) (60).

Sotto una distinta ottica non può negarsi — in doverosa, seppure parziale rettifica, di quanto in altra sede ebbi a sostenere (61) — che la tesi volta, nel settore pubblico, ad avvicinare il contratto collettivo ad una vera e propria fonte di diritto, trovi riscontro nel dato normativo, rinvenendosi nella disciplina sul pubblico impiego un complesso di regole che operano — sul piano sostanziale e su quello processuale — una effettiva equiparazione alla legge del suddetto contratto, che per di più in molti dei suoi momenti qualificanti si segnala, oltre che per la sua efficacia generale, anche per una dichiarata inderogabilità e per una incisiva forza vincolante (62).

È significativa al riguardo la riconosciuta derogabilità di disposizioni (disciplinanti rapporti di lavoro e la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche o a categorie di esse) di legge (oltre che di regolamento o di statuto) da parte di successivi contratti o accordi collettivi alla stregua del disposto dell'art. 2, comma 2°, ultima parte, del d.lgs. n. 165/2001, la cui più corretta interpretazione (tra le altre pur possibili fondate su di una regola di efficacia temporale delle norme unilaterali o sull'abrogazione condizionata) va ravvisata, come si è puntualmente osservato, nella volontà di realizzare « una delegificazione permanente, qualificando fino a diversa disposizione legislativa, le norme di

---

(60) Così ancora NATULLO, *op. loc. cit.*, che, a riprova dei persistenti tratti pubblicistici della contrattazione nel pubblico impiego, fa riferimento sia all'eccesso di trasparenza dovuto al fatto che le disponibilità di bilancio sono rese note (dunque anche alla controparte) dalla parte pubblica prima dell'inizio delle trattative, sia alla pubblicazione dei contratti sulla *Gazzetta Ufficiale*. Continuano a rintracciare « orme » pubblicistiche nel parere dei Comitati di settore: P. CAMPANELLA e M.T. CARINCI, *L'attuazione della legge delega « Bassanini »: il d.lgs. n. 396/1997 in tema di contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale nel pubblico impiego*, *LPA*, 1998, n. 1, 85 ss.

(61) Per considerazioni sul punto in parte divergenti cfr., infatti, VIDIRI, *L'interpretazione « logico-sistematica »*, cit., 75-76.

(62) In dottrina per la tesi volta a evidenziare la particolare « forza » in termini di efficacia del contratto collettivo nel settore pubblico come elemento, più degli altri, caratterizzante detto contratto, cfr.: ZOPPOLI, *Il contratto collettivo per il lavoro pubblico: funzionalizzazione, soggettività e costituzionalità*, in *Le trasformazioni*, cit., 263 ss.; G.U. RESCIGNO, *Rapporto di diritto speciale o rapporto di diritto pubblico speciale*, *LD*, 1994, 560 ss.

legge nella materia delegificata del lavoro pubblico, come derogabili dalla contrattazione collettiva » (63).

Nè minore rilevanza, in questa indagine ricostruttiva, rivestono la già ricordata efficacia *erga omnes* comportante l'estensione a tutti i dipendenti della regolamentazione del rapporto lavorativo, e la capacità di resistenza caratterizzante il relativo trattamento economico in attuazione del principio della parità (art. 45 d.lgs. n. 165/2001) che, in un'ottica di contenimento dei costi, giustifica a sua volta anche i limiti incontrati dalla contrattazione integrativa e l'impossibilità della stessa di porsi in contrasto con quella nazionale (art. 40, comma 3°, d.lgs. n. 165/2001) (64).

Sul versante processuale non può sottacersi, poi, come al rafforzamento del ruolo nomofilattico della Cassazione in materia di accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi — voluto per le positive ricadute su di un contenzioso appesantito dalla frequente presenza di cause c.d. « seriali » (65) — si pervenga con un sistema che mostra ancora una volta di volere equiparare i detti contratti a vere e proprie fonti normative.

Qualificanti momenti di una tale sistema — di cui si è auspicata l'estensione all'impiego privato — sono certamente: la riconosciuta possibilità di adire il giudice di legittimità per violazione o falsa applicazione dei contratti e degli accordi collettivi nazionali (art. 63 d.lgs. n. 165/2001) (66); l'obbligo del giudice di merito —

---

(63) In questi esatti termini, con riferimento all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 80 del 1998 (identico al disposto del d.lgs. n. 165 del 2001) cfr. RUSCIANO e ZOPPOLI, *Commento all'art. 2*, ne *La riforma dell'organizzazione*, cit., 1074 e note 17 e 18.

(64) Per l'assunto che l'accordo sindacale, la sua applicazione e la sua esegesi sono condizionati da una monolitica nozione di parità di trattamento, vedi GRAGNOLI, *op. loc. ult. cit.*, il quale precisa anche che tale principio, ripudiato dalla giurisprudenza maggioritaria nel lavoro privato, è invece un pilastro nell'impiego pubblico, basato sull'imparzialità dell'istituzione.

(65) Sulle finalità ispiratrici dell'art. 68 *bis* d.lgs. n. 80 (corrispondente al vigente art. 64 d.lgs. n. 165 del 2001) cfr. per tutti: PASQUALI, *Commento all'art. 68 bis*, in *La riforma dell'organizzazione*, cit., 1459 ss., che annovera tra dette finalità sia l'apprestamento di meccanismi deflattivi del contenzioso giudiziario, sia la valorizzazione del compito di nomofilachia della Suprema Corte rispetto ad un ordine di controversie c.d. di serie (p. 1460).

(66) Sul ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione dei contratti ed accordi collettivi nazionali, cfr. per tutti: TRISORIO LIUZZI, *Controversie*

davanti cui pende una controversia rispetto alla quale si pone come pregiudiziale una questione concernente il significato da darsi ad una clausola del contratto nazionale — di adeguarsi all'interpretazione « autentica » del contratto fornita con un apposito accordo dalle parti che lo hanno sottoscritto (conclusione questa ricavabile dalla lettura del combinato disposto degli artt. 49 e 64, comma 3°, d.lgs. n. 165/2001) (67); la previsione del ricorso per *salutem* in cassazione — impugnazione consentita per violazione e falsa applicazione di diritto (art. 360, 2° comma, c.p.c.) — avverso la sentenza del primo giudice che, in caso di mancato accordo sull'interpretazione « autentica » (o sulla modifica della clausola controversa) abbia deciso detta questione interpretativa (art. 64, comma 3°, d.lgs. n. 165/2001) (68).

In piena coerenza con il descritto assetto ordinamentale si col-

---

*relative ai rapporti di lavoro*, ne *Il lavoro*, cit., t. III, Milano, 2000, 1861 ss., il quale ritiene applicabile nelle controversie in esame il disposto dell'art. 384 c.p.c. (per permettere che la funzione nomofilattica della Cassazione possa spiegarsi in pieno); sottolinea come la Corte di Cassazione sia chiamata a risolvere una questione di diritto (così anche D'ANTONA, *Contratto collettivo, sindacato e processo del lavoro*, cit., 631; SASSANI, *Il passaggio alla giurisdizione ordinaria del contenzioso sul pubblico impiego: poteri del giudice, esecuzione della sentenza, comportamenti sindacali, contratti collettivi in cassazione*, ne *Il processo del lavoro e rapporto alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*, cit., 1999, 20; *contra*, invece, DE ANGELIS, *L'accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità e interpretazione dei contratti collettivi dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni*, LPA, 1998, 825, secondo il quale la questione sarebbe assimilabile alla decisione preliminare di merito, che giustifica un separato accertamento); sostiene infine che la Corte debba decidere sulla base della documentazione che le parti hanno prodotto nel corso dei precedenti gradi del giudizio, nel rispetto dei termini di decadenza propri del processo del lavoro, con l'avvertenza però che, stante la pubblicazione del contratto collettivo nella *Gazzetta Ufficiale*, la parte ricorrente, che invoca detto contratto, non debba necessariamente produrlo in giudizio a pena di rigetto della domanda (*contra*, però, VALLEBONA, *Le questioni di interpretazione*, cit., 257).

(67) Per la precisazione che l'attività negoziale di interpretazione « autentica » si distingue dalla pattuizione modificativa alla quale le parti collettive hanno voluto attribuire una efficacia temporale retroattiva, v.: MARESCA, *Appunti per uno studio sull'interpretazione*, cit., 163, e per analoghe considerazioni CORSO, *Commento all'art. 53*, ne *La riforma dell'organizzazione*, cit., 1373 ss.

(68) Cfr. sul punto DE ANGELIS, *L'accertamento pregiudiziale*, cit., 1879, il quale evidenzia che il ricorso per *salutem* avverso la sentenza sulla questione pregiudiziale deve essere esperito nel termine breve, di cui all'art. 325, comma 2°, c.p.c., che decorre non dalla notificazione della sentenza, come prescrive l'art. 326, comma 1°, dello stesso codice, ma dalla comunicazione dell'avviso di deposito.

loca, pertanto, l'indirizzo dottrinario che evidenzia come ai contratti collettivi nazionali, che riguardano interi settori di pubbliche amministrazioni, e che quindi partecipano della generalità ed astrattezza con speciale intensità, la legge riservi « anche sul piano processuale, il trattamento tipico degli atti normativi » (69).

Quanto ora esposto induce ad affermare che l'interpretazione del contratto collettivo nel settore pubblico debba essere condotta alla stregua del disposto dell'art. 12 preleggi.

Se ogni attività ermeneutica tende, infatti, ad individuare l'intento sotteso all'atto da interpretare ed a precisarne il contenuto, costituisce logica conseguenza di tale premessa che le regole interpretative siano modellate in funzione della natura e delle finalità che l'atto, oggetto di esegesi, è chiamato ad assolvere. Da qui l'ulteriore conseguenza che in presenza di un contratto collettivo dotato di efficacia *erga omnes* — e quindi destinato a porsi come fonte eteronoma nei confronti di tutti indistintamente gli appartenenti alla categoria — l'interprete debba equiparare il contratto stesso ad una fonte normativa, non potendo fare applicazione dei criteri ermeneutici codicistici (art. 1362 e ss. c.c.), la cui stessa formulazione ne disvela l'oggetto in quei negozi destinati ad incidere soltanto sulla sfera giuridica degli autori.

Come è stato osservato, in una controversia individuale di pubblico impiego per la cui decisione sia necessaria l'interpretazione della parte normativa di un contratto collettivo, l'individuazione del c.d. « voluto » nel contratto presenta somiglianze con la ricerca della *ratio* nel processo interpretativo della legge, perchè nell'uno e nell'altro caso ci si affida massimamente alla funzione obiettiva della dichiarazione per individuare la portata degli obblighi e, correlativamente, dei doveri che vincolano una generalità di soggetti i quali non partecipano alla formazione dell'atto (70).

---

(69) In tali sensi cfr. D'ANTONA, *Contratto collettivo, sindacati e processo del lavoro*, cit., 627.

(70) In questi termini vedi BORGHESI, *La giurisdizione del pubblico impiego privatizzato*, Padova, 2002, 69, per il quale per giungere a ritenere applicabile l'art. 12 preleggi non è necessario riesumare una di quelle interpretazioni che vedevano nel contratto collettivo con effetti *erga omnes* una norma di legge che del contratto ha solo la veste o « una legge posta per contratto », essendo « sufficiente fare riferimento a principi, quali quelli della buona fede o della tutela dell'affidamento, per escludere che debbano essere svolte indagini che vadano oltre la comune intenzione delle parti come risulta dal tenore letterale della clausola. Se in-

L'INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NEL PRIVATO E NEL PUBBLICO. — Riassunto. *L'A. sostiene che nell'interpretazione del contratto collettivo di diritto comune debbano — in ragione della sua specifica natura — privilegiarsi sul criterio letterale (art. 1362 c.c.) quello logico-sistematico (art. 1363 c.c.) e sulle regole soggettive (artt. 1362-1364 c.c.) quelle oggettive (artt. 1364-1371 c.c.), capaci di meglio tutelare l'affidamento che il contratto collettivo fa sorgere nei lavoratori. Nei casi in cui il legislatore devolve alla contrattazione collettiva una funzione di completamento del suo precetto, l'A. mostra di propendere, invece, per l'applicazione dell'art. 12 delle preleggi. Il richiamo alle preleggi vale, infine, anche per i contratti del settore pubblico, rinvenendosi nella relativa disciplina un complesso di regole (sostanziali e processuali) dirette a equiparare alla legge il suddetto contratto.*

THE INTERPRETATION OF COLLECTIVE AGREEMENTS IN THE PRIVATE AND IN THE PUBLIC SECTOR. — Summary. *The Author sustains that in the interpretation of collective agreements, in consideration of their specific nature, the systematic criterion must be preferred to the literal one and the objective criteria must be preferred to the subjective ones, among those regulating the interpretation of private contracts. Instead, when the legislator devolves to collective bargaining the function of completing the legal rule, the A. deems that collective agreement must be interpreted by the same standards as the law. By the same standards must the collective agreements of the public sector be interpreted, because they contain a set of rules — concerning substantial relationships as well as procedural ones — that exert the same function as legal rules.*

---

fatti si superasse tale limite e fosse consentito ricercare quello che le parti hanno effettivamente voluto, anche attraverso il loro comportamento complessivo, si finirebbe per ledere il soggetto che si trova ad essere vincolato da una norma contrattuale alla cui formulazione non ha avuto la possibilità di partecipare ».